

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 agosto 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2013, n. 14.

Modifiche al D.P.G. P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. (13R00320) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2013, n. 15.

Regolamento degli esami di fine apprendistato. (13R00321) Pag. 1

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2013, n. 25.

Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). (13R00345) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2013, n. 26/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna. (13R00350) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2013, n. 27.

Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009. (13R00346) ... Pag. 9

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2013, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e modifica alla L.R. 19.6.2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000). (13R00334) Pag. 11

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativa alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, concernente «Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana del 15 maggio 2013, n. 21, Parte Prima. (13R00351) Pag. 12





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2013, n. 14.

**Modifiche al D.P.G. P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive
modifiche, concernente la denominazione e le competenze
degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 24/I-II dell'11 giugno 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
13 maggio 2013, n. 686;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al punto 12.7. (Ufficio amministrativo Strade)
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta pro-
vinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, la
quarta lineetta è così sostituita:

— «predisposizione degli atti amministrativi con-
cernenti i lavori, gli acquisti ed i servizi in economia, ivi
compresa la segnaletica stradale, l'acquisto e la permuta
dei mezzi di trasporto del servizio strade, e le convenzioni
per lavori e servizi a favore di terzi».

2. Al punto 12.7. (Ufficio amministrativo Strade)
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta pro-
vinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,
sono aggiunte dopo l'ultima lineetta le seguenti lineette:

— «manutenzione ordinaria e straordinaria della se-
gnaletica stradale lungo le strade di interesse provinciale,
le piste ed i percorsi ciclabili sovracomunali, comprese
campagne per la promozione e sicurezza stradale;

— consulenza tecnica alle Amministrazioni comu-
nali ed alle Ripartizioni provinciali;

— autorizzazioni e nulla osta riguardanti la segnaletica
pubblicitaria e turistica;

— predisposizione delle ordinanze relative all'in-
stallazione dei segnali di prescrizione.

3. Il punto 28.7. (Ufficio Diritto urbanistico ed edilizio)
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta pro-
vinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è
così sostituito:

«28.7. Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo
del territorio:

— affari amministrativi, contratti, acquisti e
contributi;

— consulenza nei settori tutela della natura e del pa-
esaggio, diritto urbanistico ed edilizio;

— ricorsi e sanzioni amministrative;

— albo degli esperti in urbanistica e tutela del
paesaggio».

4. Il punto 28.8. (Ufficio amministrativo Tutela del
paesaggio) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della
Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive
modifiche, è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 giugno 2013

DURNWALDER

13R00320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2013, n. 15.

Regolamento degli esami di fine apprendistato.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 24/I-II dell'11 giugno 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
13 maggio 2013, n. 704;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli esami finali
per tutte le attività professionali oggetto di apprendista-
to di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge
provinciale 4 luglio 2012, n. 12, di seguito denominata
ordinamento dell'apprendistato, per il conseguimento di
una qualifica o di un diploma professionale.

2. Ai sensi del presente regolamento per «parti socia-
li» si intendono le organizzazioni datoriali e sindacali più
rappresentative a livello provinciale e per «esame» si in-
tende anche l'esame di lavorante artigiano.

Art. 2.

Ammissione all'esame

1. Sono ammessi all'esame di fine apprendistato gli
apprendisti e le apprendiste in possesso dei seguenti
requisiti:

a) hanno già terminato o terminano, entro il mese
fissato per l'esame, il periodo di apprendistato indicato
nell'elenco delle attività professionali oggetto di appren-
distato per la relativa professione;



b) hanno concluso con esito positivo la scuola professionale e;

c) hanno concluso, se prevista, la formazione formale in luoghi di apprendimento al di fuori della scuola professionale ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinamento dell'apprendistato.

2. È altresì ammesso all'esame per l'acquisizione di una qualifica professionale chi è in possesso dell'attestato di uno specifico corso di formazione professionale triennale o quadriennale ed ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi in un'azienda.

3. È ammesso all'esame per l'acquisizione di un diploma professionale chi è in possesso dell'attestato di uno specifico corso di formazione professionale triennale ed ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno 18 mesi in un'azienda, o chi è in possesso dell'attestato di uno specifico corso professionale quadriennale e ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi in un'azienda.

4. I periodi di pratica professionale inferiori a due mesi non sono computabili nel calcolo dei dodici o 18 mesi previsti.

5. I candidati e le candidate devono presentare la domanda di ammissione all'esame almeno 45 giorni prima dell'inizio degli esami alla direzione della scuola professionale competente.

6. Il direttore/La direttrice della scuola professionale decide sull'ammissione all'esame sulla base della documentazione prodotta e informa il candidato/la candidata. I candidati e le candidate con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti vengono informati per tempo sulle modalità previste per il loro esame ai sensi dell'art. 6, comma 2.

7. Nella domanda devono essere indicate le generalità del candidato/della candidata richiedente, nonché la denominazione dell'attività professionale oggetto di apprendistato per la quale si intende sostenere l'esame.

8. I candidati e le candidate devono allegare alla domanda di ammissione:

a) un'autodichiarazione del datore/della datrice di lavoro, dalla quale risulta che il candidato/la candidata ha terminato il periodo d'apprendistato in azienda nella relativa professione;

b) la documentazione relativa alla formazione formale di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinamento dell'apprendistato, impartita in luoghi di apprendimento al di fuori della scuola professionale.

9. I candidati e le candidate di cui ai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda di ammissione all'esame un'autodichiarazione relativa allo svolgimento dei dodici o 18 mesi di pratica professionale prescritti.

10. La scuola professionale provinciale può chiedere, per l'ammissione all'esame, una cauzione dell'importo massimo di euro 200,00.

Art. 3.

Composizione della commissione d'esame

1. Il coordinatore/La coordinatrice dell'area formazione professionale del dipartimento competente in materia di apprendistato nomina le commissioni d'esame per le singole attività professionali oggetto di apprendistato. Tali commissioni sono distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano e restano in carica per un periodo massimo di cinque anni. Se l'insegnamento della scuola professionale si svolge secondo il modello scolastico paritetico, il coordinatore/la coordinatrice nomina apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino.

2. Ogni commissione d'esame è composta da:

a) il direttore/la direttrice di una scuola professionale o un/un'insegnante da esso/essa designato in qualità di presidente;

b) un/un'insegnante della relativa scuola professionale o un esperto esterno/un'esperta esterna; in caso di particolari esigenze si può cooptare un secondo/una seconda insegnante della scuola professionale oppure un altro esperto esterno/un'altra esperta esterna;

c) un datore/una datrice di lavoro con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;

d) un lavoratore/una lavoratrice con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

3. Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento o di incompatibilità all'esercizio della funzione. Un/Una componente della commissione si trova in una situazione di incompatibilità se ha un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con un candidato/una candidata, oppure se ha con questo/questa un rapporto di lavoro o societario.

Art. 4.


Sessioni d'esame

1. Il/La presidente della commissione d'esame fissa, sentiti gli altri commissari, le date delle prove d'esame e il calendario del loro svolgimento, che vengono comunicati ai candidati e alle candidate.

2. L'esame viene fissato di regola alla fine dell'anno scolastico. Se necessario, viene fissata una seconda sessione o vengono fissate più sessioni d'esame all'anno.

3. Il/La presidente convoca i componenti della commissione d'esame per iscritto. Qualora uno/una dei componenti fosse impossibilitato/impossibilitata ad intervenire o si trovasse in una situazione di incompatibilità, è tenuto/tenuta ad avvertire il/la presidente, il/la quale deve provvedere alla sua sostituzione con il rispettivo membro supplente.

4. Qualora anche il membro supplente non fosse disponibile alla data stabilita dal/dalla presidente, il coordinatore/la coordinatrice dell'area formazione professionale



del dipartimento competente in materia di apprendistato nomina, a breve termine, un altro membro supplente. Nel caso in cui si trattasse di un componente di commissione di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* o *d)*, vengono informate le parti sociali e per la carica di supplente vengono prese in considerazione prioritariamente le persone proposte dalle parti sociali ai sensi delle suddette lettere.

5. La commissione decide se, per particolari esigenze tecniche o didattiche, sia il caso di cooptare un secondo/una seconda insegnante della scuola professionale o un esperto/un'esperta. Questa persona è componente a pieno titolo della commissione.

6. Nel caso di apprendisti con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti questo secondo/questa seconda insegnante è un/un'insegnante di sostegno della rispettiva scuola. Questa persona è componente a pieno titolo della commissione per i rispettivi apprendisti e apprendiste sia per la parte teorica che per quella pratica degli esami di fine apprendistato in cui sono previsti obiettivi differenziati; agli esami in cui gli obiettivi sono quelli di classe essa è invece componente della commissione d'esame unicamente per la parte teorica.

Art. 5.

Articolazione dell'esame

1. L'esame di fine apprendistato si compone di una prova pratica e di una prova teorica.

2. La prova pratica si svolge secondo i seguenti criteri:

a) il candidato/la candidata esegue un incarico di lavoro pratico o affronta una situazione lavorativa, dimostrando di possedere le seguenti competenze: analizzare, pianificare, decidere, risolvere problemi, valutare nonché eseguire incarichi di lavoro pratici;

b) la prova pratica ha di regola una durata massima di 12 ore. L'esame può aver luogo anche in officine idonee al di fuori della scuola professionale; a tale scopo si possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o aziende private idonee. Qualora la prova pratica in un'attività professionale oggetto di apprendistato dovesse comportare un rilevante impiego di materiali, si può stabilire nel programma d'esame che il candidato stesso/la candidata stessa porti con sé il materiale necessario o concorra alle spese che ne derivano alla scuola professionale. I prodotti realizzati in sede d'esame sono di proprietà del candidato/della candidata;

c) la prova pratica può prevedere la realizzazione di un capolavoro, costituito da un manufatto tipico della relativa professione. In tal caso nel rispettivo programma d'esame sono prescritti specifici criteri; essi riguardano la durata dell'esame, che può anche superare le dodici ore, ed altre modalità concernenti la realizzazione del capolavoro.

3. Nella prova teorica dell'esame il candidato/la candidata deve dimostrare di saper descrivere e analizzare incarichi di lavoro specifici per quella professione, dando prova di competenze tecniche, di capacità di organizzazione del lavoro nonché di competenze comunicative e linguistiche. L'accertamento delle competenze può avvenire non solo tramite il colloquio d'esame ma anche in

forma scritta o grafica. La prova teorica può iniziare con una presentazione predisposta dal candidato/dalla candidata in accordo con gli insegnanti competenti.

4. Il quadro di riferimento per entrambe le prove d'esame è l'ordinamento formativo per la rispettiva attività professionale oggetto d'apprendistato. Qualora questo non dovesse ancora essere disponibile, gli obiettivi formativi della scuola professionale per l'apprendistato, il programma didattico e il quadro formativo aziendale costituiscono il quadro di riferimento per l'esame.

Art. 6.

Svolgimento dell'esame

1. Nel programma d'esame di fine apprendistato per le rispettive attività professionali si stabiliscono quali competenze, abilità e conoscenze sono oggetto d'esame e di valutazione. Il programma contiene anche le direttive per l'esecuzione e descrizione del lavoro da svolgere e per la valutazione dei compiti d'esame.

2. Nel caso di apprendiste e apprendisti con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti, in sede d'esame si applicano misure individualizzate. Nel caso di un/una apprendista con diagnosi funzionale e obiettivi didattici differenziati la commissione d'esame, su proposta dell'insegnante di sostegno della commissione, stabilisce un programma d'esame con obiettivi differenziati.

3. Lo svolgimento delle prove scritte, grafiche o pratiche dell'esame deve essere sorvegliato da almeno un/una componente della commissione.

4. Sull'intero svolgimento dell'esame è redatto un verbale, che viene firmato da tutti i componenti della commissione.

5. Col consenso del candidato/della candidata la commissione può permettere di assistere all'esame anche a persone estranee.

Art. 7.

Valutazione delle prove d'esame e attestati

1. Si applica la seguente scala di valutazione, che prevede anche la possibilità di attribuire voti espressi con la virgola e una cifra decimale:

ottimo: 10;

distinto: 9;

buono: 8;

discreto: 7;

sufficiente: 6;


insufficiente: 5;

del tutto insufficiente: 4.

2. La prova pratica e la prova teorica sono valutate distintamente.

3. L'esame si intende superato se si ottiene un voto di almeno 6 in entrambe le prove d'esame.

4. L'esame si intende «superato con lode» se si ottiene un voto complessivo di almeno 9.



5. Il voto complessivo è dato dalla media dei voti della prova teorica e della prova pratica. I componenti della commissione d'esame possono proporre che, tenuto conto anche dello sviluppo complessivo individuale dell'apprendista nella scuola professionale, il voto complessivo venga arrotondato per un massimo di cinque decimi al voto superiore.

6. La commissione d'esame è regolarmente costituita se sono presenti almeno tre quarti dei suoi componenti. La commissione decide sull'esito dell'esame, con atto motivato, a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.

7. Ad esame ultimato i voti complessivi sono esposti all'albo della scuola professionale.

8. Una prova d'esame superata resta valida per due anni.

9. Gli attestati di qualifica professionale, i diplomi professionali e gli attestati relativi alle qualifiche parziali di cui all'art. 16, commi 5 e 6 dell'ordinamento dell'apprendistato, sono firmati dall'assessore/assessora provinciale competente in materia di apprendistato.

10. Gli attestati e diplomi di cui al comma 9 contengono le seguenti indicazioni:

a) l'attività professionale oggetto d'apprendistato per la quale si è sostenuto l'esame;

b) la figura professionale di riferimento prevista dalla normativa statale;

c) il livello corrispondente previsto dal quadro europeo delle qualifiche.

Art. 8.

Esclusione dall'esame

1. È escluso/esclusa dall'esame il candidato/la candidata che non si presenta o si presenta con ritardo all'esame, senza un valido motivo, riconosciuto come tale dalla commissione.

2. Il candidato/La candidata che durante l'esame si rende responsabile di comportamenti che possono disturbare il regolare svolgimento delle prove o cerca di alterare i risultati delle stesse, è escluso/esclusa dalla prosecuzione dell'esame, con provvedimento motivato della commissione.

Art. 9.

Privatisti/privatiste

1. Possono sostenere l'esame anche candidate e candidati privatisti. È considerato privatista chi ha assolto l'obbligo formativo e ha maturato nella relativa professione un'esperienza almeno biennale, in caso di apprendistato triennale, oppure un'esperienza almeno triennale, in caso di apprendistato quadriennale. Le persone che hanno interrotto anzitempo l'apprendistato in una professione e sono in grado di dimostrare il possesso della necessaria esperienza professionale, possono essere ammesse all'esame come privatiste per quella professione non prima di un anno dall'interruzione dell'apprendistato.

2. Il direttore/La direttrice competente ha la facoltà di esonare in tutto o in parte il candidato/la candidata dall'obbligo di documentare il periodo minimo di pratica professionale, se quest'ultimo/ultima esibisce degli attestati che certificano l'acquisizione di competenze professionali specifiche in quella data professione che legittimano l'ammissione all'esame. Al posto dell'esperienza professionale si può far valere il possesso di una qualifica o un diploma professionale in una professione affine.

3. Per essere ammessi all'esame le candidate e i candidati privatisti devono sostenere un esame nelle materie teoriche previste per l'ultima classe della scuola professionale. Il direttore/La direttrice competente, su domanda del candidato/della candidata privatista, può disporre l'esonero parziale o totale dello stesso/della stessa dall'esame di ammissione, se in possesso di una relativa qualifica.

4. Le candidate e i candidati privatisti devono presentare domanda di ammissione all'esame almeno 60 giorni prima della data d'inizio dell'esame alla direzione della scuola professionale competente. Nella domanda essi devono indicare i dati di cui all'art. 2, comma 7, e attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1.

5. Il direttore/La direttrice decide sull'ammissione del candidato/della candidata sulla base della documentazione prodotta.

Art. 10.

Candidati e candidate residenti fuori provincia

1. I candidati e le candidate che hanno la loro residenza al di fuori della provincia di Bolzano devono indirizzare la domanda di ammissione all'esame all'Ufficio apprendistato e maestro artigiano.

2. L'Ufficio accerta:

a) se il candidato/la candidata possiede i requisiti di cui all'art. 2 o di cui all'art. 9, comma 1 e, in caso affermativo;

b) se una delle scuole professionali provinciali poste all'esame dispone della ricettività e delle risorse necessarie per svolgere l'esame.


3. L'Ufficio comunica agli interessati il risultato dell'accertamento ed eventualmente la sede d'esame assegnata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 giugno 2013

DURNWALDER

13R00321



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2013, n. 25.

Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 30 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche dell'art. 144 della l.r. 1/2005

1. L'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

«Art. 144 (*Unificazione dei parametri e delle definizioni*). — 1. La Regione, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all'art. 52.

2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.

3. I comuni adeguano gli strumenti ed atti di cui all'art. 52, ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni contenuti negli strumenti e negli atti di cui all'art. 52.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 maggio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 maggio 2013.

(*Omissis*).

13R00345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2013, n. 26/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 30 maggio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:
(*Omissis*)

Art. 1.

Oggetto

(articolo 87, comma 7 l.r. 68/2011)

1. In attuazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il presente regolamento disciplina per il Fondo regionale per la montagna (di seguito Fondo):

a) i criteri di riparto, compresi i criteri preferenziali nei confronti delle unioni di comuni;

b) il procedimento di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del monitoraggio degli interventi;

c) i casi e le procedure di revoca delle risorse assegnate.

Art. 2.

Beneficiari


(articolo 87, commi 4 e 11 l.r. 68/2011)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 87 della l.r. 68/2011 sono beneficiari delle risorse del Fondo:

a) le unioni di comuni di cui all'articolo 67 della l.r. 68/2011 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane);

b) le unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il 30 per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il 30 per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;

c) i comuni classificati montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).



2. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 87 della l.r. 68/2011, sono altresì beneficiarie del Fondo le amministrazioni provinciali in caso di subentro ai sensi degli articoli 75 della l.r. 68/2011 per il territorio montano in cui operava l'ente estinto.

Art. 3.

Criteri di riparto (articolo 87, comma 8 e 9 l.r. 68/2011)

1. Agli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 2 è attribuita una quota parte complessiva del Fondo non inferiore all'80 per cento dell'importo stabilito annualmente con legge di bilancio, ripartita tra i singoli enti tenendo conto:

a) del territorio montano, per un'incidenza pari al 50 per cento;

b) della popolazione residente nel territorio montano, per un'incidenza pari al 30 per cento;

c) dell'indice di disagio di cui alla l.r. 68/2011, per un'incidenza pari al 20 per cento calcolata sulla media del disagio complessivo dei comuni montani che compongono l'ente.

2. Il territorio montano considerato utile per la ripartizione delle risorse del Fondo è quello di cui all'allegato B della l.r. 68/2011, compresa la porzione di territorio classificata montana a fini regionali.

3. La popolazione montana considerata utile per la ripartizione delle risorse del Fondo è:

a) per i comuni classificati totalmente montani, quella dei dati ISTAT disponibili alla data del 31 dicembre precedente all'adozione della deliberazione di cui al comma 6;

b) per i comuni classificati parzialmente montani, quella riportata nell'allegato B alla l.r. 68/2011.

4. Per le amministrazioni provinciali di cui al comma 2 dell'articolo 2, il territorio montano, la popolazione montana e l'indice medio di disagio è calcolato con i dati dell'ente estinto al quale l'amministrazione provinciale è subentrata.

5. Ai comuni classificati montani di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 è attribuita, annualmente, una quota parte complessiva del Fondo non superiore al 20 per cento dell'importo stabilito con legge di bilancio.

6. Con deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio gestionale e, in caso di ulteriore disponibilità finanziaria, dall'approvazione delle sue variazioni, la Giunta regionale stabilisce:

a) le quote parti del Fondo di cui ai commi 1 e 5;

b) l'importo massimo finanziabile per i progetti dei comuni montani;

c) la data di presentazione dei progetti;

d) i punteggi per la valutazione dei progetti secondo i criteri di cui all'articolo 9.

Art. 4.

Tipologie di progetti e spese ammissibili a finanziamento (articolo 85, comma 3 e articolo 87, commi 5 e 8 l.r. 68/2011)

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata montana e le spese generali attinenti al progetto e indicate in tali interventi.

2. Una sezione del Programma regionale di sviluppo (PRS) indica gli obiettivi strategici e le priorità per i territori montani anche in relazione ai finanziamenti di cui al comma 1.

3. Il finanziamento del Fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del progetto.

4. Qualora le risorse del Fondo provengano da ricorso all'indebitamento, le tipologie di spese ammissibili a finanziamento sono quelle previste dall'art. 3 comma 18 della legge 25 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e dello Stato-Legge finanziaria 2004) ed il monitoraggio di cui all'articolo 11 ne verifica il rispetto anche nel corso della realizzazione del progetto.

5. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti per progetti nei casi in cui bandi e normative per finanziamenti comunitari, statali o regionali prevedano cofinanziamenti.

6. Sono finanziabili con il Fondo esclusivamente le spese aventi ad oggetto interventi realizzati successivamente alla data di presentazione dei progetti stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Art. 5.

Presentazione delle domande (articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. I soggetti beneficiari presentano progetti coerenti con le indicazioni del presente regolamento entro i termini perentori stabiliti dai bandi in attuazione di quanto indicato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3.

2. I comuni montani non possono presentare più di un progetto per annualità del Fondo.

3. I progetti:

a) sono trasmessi alla Regione Toscana per mezzo del sistema informatico regionale IntePRO ovvero, laddove l'ente non sia attivo su InterPRO, con modalità che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e provenienza e integrità del contenuto delle stesse secondo le modalità previste del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

b) sono presentati utilizzando il modello predisposto dal settore regionale competente.

4. Il settore regionale competente può richiedere chiarimenti e integrazioni per i progetti presentati a finanziamento e l'ente proponente è tenuto a rispondere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità del progetto presentato.



Art. 6.

*Assegnazione ed erogazione delle risorse
(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)*

1. Il settore regionale competente effettua l'istruttoria entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei progetti ed il dirigente responsabile assegna le risorse con decreto; nel caso del comma 4 dell'articolo 5 il termine è di quarantacinque giorni.

2. Le risorse del Fondo non assegnate a causa di presentazione o ammissione a finanziamento di progetti per importi inferiori rispetto a quelli individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3, sono rideterminate e riattribuite con deliberazione della Giunta regionale.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 opera anche in deroga ai limiti percentuali di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 3 e tenendo conto dei progetti di riserva di cui all'articolo 8.

4. Le risorse del Fondo sono erogate, per ogni progetto:

- a) per il 40 per cento dell'importo, come anticipazione all'assunzione del decreto dirigenziale di cui al comma 1;
- b) per un 40 per cento dell'importo, alla rendicontazione dell'utilizzo dell'importo di cui alla lettera a);
- c) per il restante 20 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate.

Art. 7.

*Realizzazione degli interventi
(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)*

1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall'erogazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 6, salvo proroga della realizzazione dell'intervento non superiore ad un anno.

2. La richiesta della proroga di cui al comma 1 è presentata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine ordinario di realizzazione del progetto al settore competente della giunta regionale che decide entro trenta giorni.

3. Gli enti beneficiari di cui all'articolo 2 sono, di norma, i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a finanziamento; per motivate esigenze di necessità e buona riuscita dell'esecuzione, l'unione dei comuni e l'amministrazione provinciale possono attribuire la realizzazione dei progetti finanziati con il Fondo ad un comune facente parte del proprio territorio a condizione che:

- a) il progetto sia localizzato nel territorio del comune realizzatore;
- b) sia informato di tale attribuzione il settore regionale competente;
- c) la presentazione dei progetti prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3 sia a cura dell'unione dei comuni e dell'amministrazione provinciale.

4. Nei casi di cui al comma 3 il comune realizzatore del progetto è:

- a) il beneficiario del Fondo;
- b) il responsabile del rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento.

5. Le unioni di comuni e le amministrazioni provinciali possono fare richiesta motivata di sostituzione, anche parziale, dei progetti ammessi a finanziamento; l'istanza è accolta se:

- a) sono rispettate le modalità di accesso al Fondo;
- b) sussiste il nulla osta del settore regionale competente che provvede al rilascio o al diniego entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza;
- c) la richiesta di sostituzione non riguarda la sostituzione dei progetti dei comuni montani e i progetti di riserva di cui all'articolo 8.

Art. 8.

*Progetti di riserva
(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)*

1. Contestualmente ai progetti di cui al comma 1 dell'articolo 5, le unioni di comuni e le amministrazioni provinciali possono presentare non oltre due progetti di riserva.

2. I progetti di riserva di cui al comma 1 sono finanziabili in uno dei seguenti casi:

- a) a seguito della rideterminazione e riattribuzione di cui al comma 2 dell'articolo 6;
- b) si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

3. Contestualmente al progetto di cui al comma 2 dell'articolo 5, i comuni montani possono presentare un progetto di riserva.

4. Il progetto di riserva di cui al comma 3 è finanziabile in uno dei seguenti casi:


- a) la quota complessivamente assegnata ai comuni montani con la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 non sia stata interamente attribuita ai progetti presentati;
- b) si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Art. 9.

*Criteri di valutazione dei progetti
(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)*

1. I progetti presentati dagli enti beneficiari sono valutati secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) integrazione istituzionale e territoriale del progetto rispetto al numero e alla tipologia dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
- b) integrazione finanziaria del progetto rispetto alle fonti di finanziamento attivate e attivabili pubbliche e private;
- c) integrazione programmatica del progetto rispetto alle priorità individuate dal PRS e dal DPEF per le politiche per la montagna;
- d) integrazione del progetto con piani e programmi regionali e locali;



e) indice di autofinanziamento del progetto da parte del soggetto realizzatore calcolato sulla base dell'importo complessivo previsto;

f) fattibilità del progetto basata sulle fasi e sul cronoprogramma di realizzazione;

g) indice di disagio del comune montano sede della realizzazione del progetto.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3 sono individuati:

a) per ognuno dei criteri di priorità di cui al comma 1, i punteggi di valutazione da assegnare sulla base del progetto presentato;

b) una soglia di valutazione minima di ammissibilità dei progetti calcolata sulla base della somma dei punteggi di valutazione.

3. I progetti dei comuni montani e i progetti di riserva delle unioni di comuni e delle province sono ordinati in una graduatoria elaborata in base ai criteri di valutazione di cui al comma 1 e dando priorità, in caso di parità di punteggio, all'ordine cronologico di arrivo al settore regionale competente della domanda di presentazione.

Art. 10.

Premialità per la sottoscrizione del Patto per la montagna (articolo 87, comma 8 e articolo 88 l.r. 68/2011)

1. In caso di sottoscrizione del Patto per la montagna di cui all'articolo 88 della l.r. 68/2011, le risorse del Fondo assegnate alle unioni di comuni sono destinate esclusivamente a finanziare gli interventi contenuti nel Patto, previa comunicazione agli uffici regionali dei progetti destinatari delle risorse.

2. È riservata alle unioni di comuni sottoscrittici di un Patto per la montagna una quota del Fondo pari al:

a) 10 per cento della quota parte di cui al comma 1 dell'articolo 3, se almeno la metà, arrotondata alla cifra superiore, delle unioni beneficiarie del Fondo ha sottoscritto un Patto;

b) 5 per cento della quota parte di cui al comma 1 dell'articolo 3, se meno della metà delle unioni beneficiarie del Fondo ha sottoscritto un Patto.

3. Le risorse di cui al comma 2:

a) si attivano quando i Patti sottoscritti sono almeno due;

b) sono ripartite tra le unioni sottoscrittici tenendo conto, proporzionalmente, dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 3;

c) sono attribuite solo per i Patti sottoscritti entro la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Art. 11.

Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati (articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. Gli enti beneficiari forniscono su richiesta del settore regionale competente, almeno con periodicità annuale, i dati di monitoraggio relativi all'andamento

temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all'articolo 6, comma 4.

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati al settore regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta.

3. È ammesso un differimento motivato, non superiore a quindici giorni, nell'invio dei dati di monitoraggio.

4. Al fine di verificare la coerenza della realizzazione del progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale competente può richiedere agli enti beneficiari documenti integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma 1.

5. Il monitoraggio ai sensi del presente articolo non è effettuato per le opere finanziate dal Fondo cui si applica il monitoraggio di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 - Disciplina degli accordi di programma).

Art. 12.

Revoca e recupero delle risorse (articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. Anche nei casi di applicazione della l.r. 35/2011, le risorse del Fondo assegnate agli enti montani possono essere revocate:

a) per intero nel caso in cui il beneficiario:

1) non rispetti i tempi per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 7;

2) non adempia all'obbligo di invio, alle date pre-stabilite, dei dati di cui all'articolo 11.

b) parzialmente nel caso in cui:

1) la quota di cofinanziamento regionale risulti, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al 90 per cento previsto al comma 2 dell'articolo 4;


2) le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultino inferiori a quanto erogato con la prime due rate di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 6.

2. Il procedimento di revoca è avviato mediante comunicazione da parte del settore competente all'ente beneficiario nella quale:

a) si contesta una delle tipologie di revoca di cui al comma 1;

b) si assegna un termine di non oltre trenta giorni entro il quale sono comunicate al settore competente le determinazioni assunte a seguito della contestazione di cui alla lettera a).

3. Sulla base della valutazione degli elementi e della documentazione eventualmente trasmessa ai sensi della lettera b) del comma 2, o della mancata risposta, si procede alla revoca ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").



Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno 2013, la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 è adottata entro il 31 ottobre.

2. In caso di impossibilità tecnica dell'invio telematico di cui al comma 3 dell'articolo 5 è consentita, per un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la trasmissione della domanda di accesso al Fondo per cartaceo o facsimile ai recapiti comunicati dal settore regionale competente.

3. I progetti ammessi a finanziamento antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono regolati dalle disposizioni previgenti.

4. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, per le opere e gli investimenti finanziati dal Fondo si applica la l.r. 35/2011.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 27 maggio 2013

ROSSI

(*Omissis*)

13R00350

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2013, n. 27.

Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 maggio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 23 (NUOVO ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA E NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1995, N. 9 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI ACCESSO AGLI ATTI”), ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2011, N. 35 (MISURE DI ACCELERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PRIVATE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1996, N. 76 “DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA”)

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 23 (NUOVO ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA E NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1995, N. 9 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI ACCESSO AGLI ATTI”)

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettinoufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”) è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza*). — 1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di redazione e pubblicazione degli atti idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.”

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 16 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (*Spese di pubblicazione*). — 1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.”



Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera *j*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole: "nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché su istanza di parte".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2009 le parole: "nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis e seguenti, della l. 241/1990, nonché su istanza di parte".

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2011, N. 35 (MISURE DI ACCELERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PRIVATE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1996, N. 76 "DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA")

Art. 5.

Modifiche al titolo della l.r. 35/2011

1. Nel titolo della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma") le parole: "Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma"" sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 35/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: "e, anche in deroga alle competenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)" sono soppresse.

2. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 è sostituita dalla seguente:

"a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera".

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: "di cui all'articolo 4 della l.r. 76/1996" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 34-*quinquies* della l.r. 40/2009".

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: "ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 76/1996" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 34-*octies*, comma 8, della l.r. 40/2009".

5. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: "l.r. 76/1996" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 40/2009".

Art. 7.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 35/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 35/2011 le parole: "conferenza istruttoria" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 35/2011 le parole: "conferenza istruttoria" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi".

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO")

Art. 8.

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, approva il calendario venatorio."

2. Il comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 3/1994 è abrogato.


Capo III

NORME FINALI

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 51 a 71 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).



2. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 2013

TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2013.

(Omissis)

13R00346

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2013, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e modifica alla L.R. 19.6.2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 12 giugno 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 41/2007

1. Al comma 5, dell'art. 6, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), le parole «all'art. 10, comma 2 e», sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 41/2007

1. Il comma 2, dell'art. 7, della legge regionale n. 41/2007 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della legge regionale n. 41/2007

1. Dopo il comma 1, dell'art. 8, della legge regionale n. 41/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge.».

2. Al comma 2, dell'art. 8, della legge regionale n. 41/2007 le parole «le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni,» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 41/2007

1. Il comma 2, dell'art. 10, della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.».

2. Il comma 3, dell'art. 10, della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.».

Art. 5.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 41/2007

1. Il comma 3, dell'art. 11, della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f).».

Art. 6.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 41/2007

1. Al comma 2, dell'art. 12, della legge regionale n. 41/2007 le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».



Art. 7.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale
n. 19 giugno 2012, n. 27*

1. Alla lettera *e*), del comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n. 27/2012 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della legge regionale n. 20/2000) le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «venti anni».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 giugno 2013

CHIODI

13R00334

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativa alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, concernente «Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana del 15 maggio 2013, n. 21, Parte Prima.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 27 del 5 giugno 2013)*

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte prima - 15 maggio 2013, n. 21, si segnala che, per mero errore materiale, all'art. 10, comma 2, le parole: «Il piano sanitario e sociale integrato regionale» sono da leggersi: «Il piano sanitario regionale».

13R00351

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-032) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 8 1 0 *

€ 1,00

